

(N. 294-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TOME)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953 (V. Stampato N. 142)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1954

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

1.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esaminare il presente disegno di legge, in questa nostra sede politica, riteniamo che non ci si possa sottrarre alla necessità di una indagine panoramica, sia pure sintetica, del *curriculum* percorso della M.V.S.N. dalle origini al suo scioglimento, potendo e dovendo risultare, dalla valutazione di questo *curriculum*, elementi utili ai fini delle nostre determinazioni.

Se anche il disegno di legge si sostanzia in provvedimenti di carattere puramente finanziario, è evidente che esso deve avere un suo fondamento morale e di equità senza cui nessuna legge può essere giustificabile.

In tutti i provvedimenti presi, dalla cessazione della guerra, a favore di categorie di cittadini implicati in responsabilità politiche fasciste si è sempre fatto riferimento a ragioni di pacificazione interna. È una ragione esterna, di carattere puramente politico che non sempre ha soddisfatto le esigenze morali e le aspettative della pubblica opinione, specie là dove la lotta politica, trasferitasi sul terreno della guerra civile, più tragicamente ha tracciato solchi di sangue e di violenza.

Discriminare e approfondire le valutazioni, specie oggi che il tempo può meglio consentire giudizi pacati, è cosa opportuna e doverosa.

2.

Riandare nel tempo ai precedenti e agli sviluppi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale è un rivivere, nel ricordo, le tappe compiute dal fascismo in Italia; è un rivivere le vicissitudini della vita politica nazionale dal lontano 1922 ad oggi.

È un succedersi di quadri che segnano una parabola il cui diagramma rispecchia sostanzialmente le metamorfosi della politica ufficiale degli ultimi decenni.

Sorta sotto la spinta di interessi politici di parte e come strumento di predominio di fazione, la milizia volontaria per la sicurezza nazionale si poneva, con il suo atto costitutivo (regio decreto 14 gennaio 1923, n. 21)

come una forza armata a sè, avulsa dal tradizionale ordinamento militare dello Stato italiano.

Per chi ricorda i tempi agitati e le insofferenze di molti (che avviavano gli italiani a forme di lotta politica da faida di Comune), quel provvedimento poteva rappresentare, sotto un certo aspetto, uno sforzo di inasprimento di forze e di elementi perturbatori di un regolare ordinamento statale. Esso nasceva però con un grosso vizio costituzionale: creava una forza armata alle dipendenze del capo del Governo (che era capo-partito) invece che alle dipendenze del capo dello Stato.

Sembrava addirittura che ne fosse minacciato l'allora vigente ordinamento istituzionale.

Per la prima volta in Italia si determinava una contaminazione tra politica e forze militari, gravida di pericolose involuzioni di ordine politico-costituzionale.

Indubbiamente le prime formazioni raccolsero gli elementi fascisti più accesi e più faziosi: gli squadristi. Non per nulla Mussolini proclamava la milizia: presidio e guardia armata della rivoluzione.

Non si possono facilmente dimenticare gli arbitri e le violenze di quei primi tempi.

3.

L'impostazione originaria subì, nel 1924, una parziale regolazione di carattere costituzionale. Con regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, fu approvato un nuovo ordinamento della milizia volontaria. Essa passava a far parte delle Forze armate dello Stato ed i suoi componenti erano tenuti a prestare giuramento di fedeltà al re e venivano assoggettati alle stesse disposizioni penali e disciplinari degli appartenenti al regio esercito.

Restava però sempre il fatto preminente della dipendenza dal Presidente del Consiglio.

Si può dire che, attraverso questa correzione parziale di forme giuridiche, si ponevano le basi di un consolidamento definitivo di questa milizia di parte nelle trame della nostra organizzazione statale.

E difatti da quel nuovo ordinamento trasero le mosse successivi sviluppi che portarono la milizia a penetrare nei quadri della Pubblica sicurezza, ad esercitare in modo permanente ed esclusivo l'istruzione premilitare delle nuove leve e ad espandersi in specialità quali la milizia confinaria, contraerea e marittima.

Parallelamente in tempi diversi furono costituite le milizie speciali ferroviaria, stradale e forestale.

Era la, cosiddetta, rivoluzione in marcia.

4.

Ma se da un lato si compiva questo processo di penetrazione capillare di questa milizia di parte nel tessuto connettivo dello Stato, dall'altro per il suo stesso allargamento di base si operava un graduale decoloramento del tono politico.

La milizia del 1930 non era più la milizia del 1922 e quella del 1940 ancora meno.

Gli è che operava nella massa del popolo italiano anche un processo di adattamento (specie nelle nuove generazioni) che riduceva sempre più la giustificazione politica della milizia.

Per i giovani entrare nei ranghi della milizia non significava ormai nulla di diverso dall'entrare nei ranghi dell'Esercito. E i giovani del 1922 avevano ormai i capelli grigi e qualche dolore artritico affiorante; e l'animo (nonostante le forme pompose ed eccitate) non poteva sottrarsi alla mortificazione del tempo.

Questo il quadro psico-politico della milizia quale a noi sembra fosse attuale negli ultimi anni del fascismo.

5.

Che così fosse ci è confermato dal comportamento della milizia in guerra e soprattutto nel momento critico del crollo del fascismo.

In guerra essa si confuse con le altre Forze armate dello Stato di cui seguì tutte le sorti e tutte le vicende; nella buona e nella avversa

fortuna. La sua compenetrazione con i reparti dell'Esercito era necessariamente facilitata e potenziata dal fatto della assunzione del Comando generale militare, per delega sovrana, da parte di Mussolini.

Nel momento critico del crollo del fascismo, quando l'avvenuto arresto di Mussolini poteva far temere una ribellione al nuovo potere legittimo, la milizia non reagì.

Il regime con le sue responsabilità morali e politiche era già crollato nelle coscienze della stragrande maggioranza degli italiani. A questo effetto morale non potevano sottrarsi neanche gli uomini in camicia nera. L'Italia era stata portata alla rovina con criminale leggerezza dal capo del fascismo e dai suoi collaboratori politici più diretti, e per chi avesse viscere di italiano non poteva riconoscersi una ragione morale di esistenza e di difesa per il regime responsabile.

Fu salvata così l'Italia, almeno in quel momento, da una guerra civile.

Ciò che seguì, non riguarda più la milizia come formazione militare regolare.

Con regio decreto-legge 6 agosto 1943, numero 719, si dispose la sostituzione del comandante generale della milizia.

Con regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B venne disposto lo scioglimento della stessa e delle milizie speciali.

6.

Se riveste interesse questo *curriculum* politico-militare della milizia, non può essere trascurato il suo *curriculum* amministrativo.

Quest'ultimo, anzi, per chi voglia conservare tutte le pregiudiziali ostili di carattere politico, ha una sua importanza determinante.

Non staremo qui a seguire le varie leggi che regolarono lo *status* giuridico e il trattamento economico fatto agli appartenenti alla milizia.

Ci basti ricordare che fin dal suo primo sorgere essa fu accompagnata da un istituto di carattere previdenziale avente per fine di assicurare agli iscritti un trattamento di pensione e di quiescenza. È del 27 marzo 1924, n. 482, il regio decreto di erezione in ente

morale dell'Opera di previdenza a favore della milizia volontaria sicurezza nazionale. Più avanti, nel 1938 (regio decreto 15 luglio 1938, n. 1282) si ha la sistemazione definitiva del trattamento previdenziale con l'approvazione di un nuovo statuto relativo alla Sezione per assegni vitalizi dell'Opera.

Le disposizioni furono sostanzialmente modellate sulla falsariga dei principi che regolavano e che regolano tuttora i dipendenti dello Stato: trattenuta obbligatoria del 6 per cento sullo stipendio, trattamento pensionistico dopo vent'anni di servizio, liquidazione di una indennità *una tantum*, reversibilità, ecc. (vedasi anche regio decreto 13 gennaio 1931, n. 62).

Attraverso questi strumenti giuridici la milizia formò, con le sue contribuzioni, un patrimonio destinato alla previdenza dei propri iscritti. Per questi ultimi si perfezionò un diritto a trattamento di quiescenza.

7.

È avendo presente la situazione sopra delineata nel duplice aspetto politico-militare ed amministrativo che il governo Badoglio all'atto dello scioglimento e con successivo decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, regolò il trattamento economico di quiescenza per coloro che, già appartenenti alla milizia, cessavano di permanere nei quadri delle Forze armate.

In particolare, assicurò: *agli ufficiali* con vent'anni di servizio e cinque di iscrizione all'Opera, il trattamento di pensione previsto dallo statuto dell'Opera stessa; *ai sottufficiali* un trattamento analogo a quello previsto per i sottufficiali di carriera dell'Esercito; *per i graduati e militari* una indennità *una tantum* pari a tante mensilità di stipendio per quanti erano gli anni di servizio prestato.

Si assicurava inoltre l'indennità di cessazione dal servizio liquidabile dalla Sezione per « indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza.

Ma le complicazioni della guerra e della lotta politica che si verificarono nella nostra Patria nel 1944 riportarono in primo piano i contrasti politici e le responsabilità. E il giudizio di

liquidazione che era stato formulato in momenti in cui il fascismo sembrava ormai sepolto e la conclusione della guerra imminente, non resse più.

Le risorgenti nostalgie della repubblica di Salò e del redivivo Mussolini e la guerra di liberazione in atto fecero sì che tutta la materia fosse ripresa in esame dal nuovo Governo Bonomi.

Con decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, si revocarono tutti i benefici in materia di pensioni e le altre provvidenze già accordate agli appartenenti alla disciolta milizia *consentendosi solo il rimborso dei contributi personali* versati alla Sezione dell'Opera di previdenza per assegni vitalizi. L'Opera stessa veniva posta in liquidazione.

La guerra spiega questo ed altro.

I tempi però camminano e con essi gli uomini. Nel processo di riappacificazione degli italiani, che tante espressioni ebbe fin dall'immediato dopo guerra, iniziò ad emergere anche l'opportunità della revisione del giudizio (piuttosto sommario perchè indiscriminato) fatto con la legge Bonomi. Dopo l'amnistia politica e le riammissioni in carriera dei dipendenti dello Stato era difficile mantenere la trincea del « *non licet* » per gli ex appartenenti alla milizia.

Tanto più che un diverso trattamento era stato invece riservato alle milizie speciali: ferroviaria, stradale, forestale. Per queste vi fu una sistemazione normale: o attraverso il rientro nei ruoli di origine (ferroviaria e postelegrafonica) o attraverso la ricostituzione del Corpo (forestale) o attraverso l'ammissione nell'Arma dei carabinieri (stradale e portuaria) o infine attraverso il rispetto dei diritti acquisiti in tema di trattamento di quiescenza.

Avvenne così che con decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, si riconobbe il diritto al valore di riscatto degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'Opera di previdenza o dei loro familiari che ne avevano maturato il diritto all'epoca dello scioglimento della milizia (dicembre 1943).

Per coloro che tale diritto non avevano maturato si riconobbe una indennità in base agli anni di servizio. Il tutto però entro il limite

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di realizzo dei beni già appartenenti alla discolta Opera di previdenza.

In concreto, sulla base dei calcoli degli Uffici, *si arriverebbe ad una liquidazione sulle tre o quattrocentomila lire in pochi casi e sulle sessantamila nella normalità dei casi.*

La sperequazione tra questi e gli altri fascisti è troppo evidentemente grave perchè non sia riparata.

Il disegno di legge provvede a ciò.

Esso è stato per due volte approvato dalla Camera dei deputati: nella prima e nella seconda legislatura.

Le sue norme sono state già ripetutamente rielaborate. Si ispirano, nella sostanza, a ripristinare il trattamento originario.

La loro illustrazione è già stata fatta nella relazione ministeriale e in quelle della Camera dei deputati.

Ad esse rimando, per brevità, il diligente ricercatore.

Concludo invitando il Senato ad approvare il disegno di legge così come proposto.

TOMÈ, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonchè al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

Art. 2.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo articolo 4, hanno diritto al trattamento di pensione.

Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926 n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legisla-

tivo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'esercito.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge.

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'articolo 2, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale in vigore alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Art. 4.

Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;

b) il servizio militare prestato in altre Forze armate, purchè sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;

c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni 5 tanto agli effetti

del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Art. 5.

Per il computo degli aumenti di favore, per la reversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonché per quanto altro non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari.

È riconosciuto il diritto di reversibilità alla vedova ed ai figli purché il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purché il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1° luglio 1952.

Art. 6.

Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato o di Enti parastatali è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, lettera a).

Art. 7.

Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

Art. 8.

Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

Art. 9.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia

volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

Art. 10.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

Art. 11.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonché delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

Art. 12.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

Art. 13.

Contro provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Art. 14.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 15.

Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953-54 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.